



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio
civile universale



Direzione Generale della Salute e
Politiche della Persona

Allegato A

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE E POLITICHE DELLA PERSONA
UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI WELFARE

AVVISO PUBBLICO

PROGETTO REGIONALE “*GIOVANI ENERGIE*”

“Per il finanziamento di interventi mirati a realizzare azioni volte a favorire e sostenere la creazione di spazi di aggregazione, destinati alle giovani generazioni, nei quali promuovere attività ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e formative, per un corretto utilizzo del tempo libero”



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio
civile universale

Direzione Generale della Salute e
Politiche della Persona

Sommario

| | |
|--|----|
| Arti1 – Finalità..... | 3 |
| Art.2 – Destinatari dell’Avviso e contenuti del partenariato | 4 |
| Art.3 – Beneficiari, finalità e contenuti delle proposte progettuali..... | 5 |
| Art.4 - Termini e modalità di presentazione della proposta progettuale | 6 |
| Art.5 – Valutazione delle proposte progettuali..... | 8 |
| Art.6 – Risorse programmate e ammontare del co-finanziamento | 9 |
| Art.7 – Convenzione regolativa della concessione del finanziamento..... | 10 |
| Art.8 – Avvio delle attività progettuali..... | 11 |
| Art.9 – Modalità di erogazione del finanziamento..... | 11 |
| Art.10 - Spese ammissibili e rendicontazione | 12 |
| Art.11 – Trattamento dei dati personali | 13 |
| Art.12 – Responsabile del procedimento | 14 |
| Art.13 – Utilizzo dei loghi Foro competente..... | 14 |
| Art.14 – Foro competente..... | 14 |
| Art.15 – Norme di rinvio..... | 14 |



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio
civile universale

Direzione Generale della Salute e
Politiche della Persona

Art.1 – Finalità

I finanziamenti oggetto del presente Avviso sono finalizzati all’attuazione delle previsioni di cui alla Intesa Stato/Regioni n. 12/CU del 29 gennaio 2020, sulla ripartizione del “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (FPG)” per l’anno 2020 ed in particolare agli obiettivi e alle azioni individuate nell’ Allegato A, scheda progettuale del progetto regionale **“Giovani energie”** approvato con D.G.R. n. 990 del 29/12/2020, quali:

- La creazione di processi di crescita sociale dei giovani attraverso la diffusione della cultura in tutte le sue declinazioni;
- La conoscenza e diffusione dei diritti di cittadinanza dei giovani, al fine di promuovere la diffusione della partecipazione dei giovani alla vita politica e sociale del proprio territorio.

Nell’**Anno Europeo dei Giovani**, in applicazione degli obiettivi di cui all’Intesa suddetta nonché degli obiettivi e azioni individuate nel progetto regionale su richiamato, con il presente atto, la Regione Basilicata intende promuovere azioni tese ad ampliare significativamente l’offerta di spazi di aggregazione destinati alla ripresa della socialità di ragazze e ragazzi, in particolare dopo la pandemia da COVID-19, rientranti nel target di popolazione di età compresa tra i 14-35 anni.

Per raggiungere tali obiettivi strategici si vuole favorire l’utilizzo, da parte delle giovani generazioni, degli spazi disponibili all’interno delle biblioteche pubbliche, attraverso il finanziamento di proposte progettuali volte alla realizzazione di luoghi polivalenti e innovativi, aperti con orari estesi che ne consentano un’ampia fruibilità, nei quali i giovani possano condividere idee, percorsi e occasioni formative, culturali, ricreative, di incontro e confronto e che abbiano come specifico target la popolazione rientrante nella su richiamata fascia di età.

Il presente avviso si inserisce, inoltre, nell’attuale scenario caratterizzato dallo stato di emergenza che il Paese ha vissuto e sta ancora in parte vivendo, a causa della pandemia da COVID-19.

In questo difficile contesto, uno degli obiettivi strategici delle Politiche Giovanili è quello di sostenere i giovani nel riprendere il percorso di emancipazione, uscendo dall’isolamento cui sono stati costretti, riappropriandosi degli spazi di socialità.

L’intervento si pone in stretta contiguità, anche con la celebrazione dell’**Anno Europeo dei Giovani**, al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria,



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio
civile universale

Direzione Generale della Salute e
Politiche della Persona

rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni al proprio territorio.

Art.2 – Destinatari dell’Avviso e contenuti del partenariato

1. Con il presente Avviso pubblico (di seguito solo “Avviso”), la Regione Basilicata - Direzione Generale della Salute e Politiche della Persona (di seguito “Direzione Generale”), indice un Avviso rivolto ad Enti locali, Università pubbliche e altri Enti Pubblici titolari di biblioteche e di spazi adeguati alle finalità del presente Avviso (di seguito “Enti”) e a quegli enti che pur non essendo proprietari dell’immobile sede della biblioteca, ne hanno la gestione in virtù di un contratto di comodato d’uso.
2. Gli Enti di cui al comma 1, per la realizzazione dei progetti, devono prevedere il coinvolgimento, attraverso la costituzione di partenariati, nel rispetto della normativa vigente, di soggetti pubblici e del privato sociale, quali Organizzazioni di volontariato (ODV), Associazioni di promozione sociale o altre organizzazioni giovanili, senza fini di lucro, iscritte al RUNTS.
3. Le biblioteche oggetto delle proposte progettuali, come definite dall’art. 101, secondo comma, lettera b) del D. Lgs. n. 42/2004, devono osservare un orario minimo di apertura al pubblico pari ad almeno cinque giorni a settimana per otto ore al giorno, da intendersi, o, quale orario ordinariamente osservato o anche orario protratto proprio per effetto della proposta progettuale di cui al presente Avviso.
4. Il soggetto capofila del partenariato è l’Ente pubblico titolare della biblioteca, responsabile della realizzazione dell’intero progetto nei confronti della Direzione Generale e l’unico interlocutore della stessa.
5. Ogni soggetto proponente può presentare una sola proposta progettuale. Nessun soggetto può presentarsi, in qualità di partner, in altre proposte progettuali a valere sul presente Avviso, a pena di esclusione.
6. Al momento della presentazione della proposta progettuale, gli enti devono indicare, a pena di esclusione, la composizione del partenariato assicurandosi che:
 - a) i relativi accordi di partenariato siano già in essere o, alternativamente, al momento della presentazione della candidatura siano definiti i soggetti privati che si intende coinvolgere e, siano presentate le dichiarazioni di impegno a stipulare accordi di partenariato per la realizzazione del progetto, nel caso in cui lo stesso venga selezionato;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio
civile universale

Direzione Generale della Salute e
Politiche della Persona

- b) la compagine del partenariato venga mantenuta per tutta la fase realizzativa del progetto, fatta eccezione per modifiche della stessa non prevedibili al momento della presentazione della candidatura, per le quali è necessaria la preventiva approvazione da parte della Direzione Generale.

7. Il soggetto proponente sottoscrive con la Direzione Generale una convenzione, finalizzata a regolare i rapporti tra le Parti.

Art.3 – Beneficiari e contenuti delle proposte progettuali

1. I progetti devono prevedere come beneficiari finali i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni. Il target di riferimento deve essere precisamente definito nella proposta progettuale e completato con l'indicazione del numero di giovani su cui si intende agire direttamente. Il coinvolgimento dei giovani anche nell'organizzazione e gestione delle attività progettuali costituisce uno dei criteri di valutazione di cui all'articolo 5.

2. Nello specifico, i progetti dovranno prevedere come obiettivi:

- la creazione, all'interno di biblioteche pubbliche, funzionanti e operative, dislocate su tutto il territorio regionale e, in particolare nelle località caratterizzate da situazioni di evidente disagio economico-sociale, di idonei spazi di aggregazione giovanile - ad accesso libero e gratuito - che, oltre a favorire la partecipazione delle giovani generazioni ad attività culturali e ricreative, anche attraverso l'accesso al patrimonio librario, offrano loro percorsi di crescita, promuovendone una migliore qualità della vita e valori come l'inclusione sociale e la partecipazione, quali strumenti per superare l'emergere e il cristallizzarsi di difficoltà relazionali, acuiti dalla situazione pandemica;
- la conoscenza e diffusione dei diritti di cittadinanza dei giovani al fine di promuovere e radicare la partecipazione degli stessi alla vita politica e sociale locale, in un'ottica di cittadinanza attiva, e di far maturare da un lato la consapevolezza del territorio di appartenenza quale bene comune, dall'altro, offrire ai giovani l'opportunità di un nuovo protagonismo che irrompe nella società civile e politica per garantire le loro competenze, le sollecitazioni, i bisogni, il disegno di una comunità di cui sono membri a pieno titolo.

Le biblioteche potranno essere anche un luogo in cui promuovere presso le nuove generazioni i



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio
civile universale

Direzione Generale della Salute e
Politiche della Persona

valori e il significato profondo dell'aver memoria di personaggi esemplari ed eventi storici. A titolo esemplificativo, potranno essere proposti laboratori artistici, teatrali, musicali, audiovisivi e multimediali, corsi di formazione alla cittadinanza attiva, spazi di co-working, strumenti di gamification per veicolare messaggi positivi e supportare i giovani nel processo di crescita personale. Tali attività potranno prevedere il coinvolgimento di animatori socioeducativi giovanili (Youth Worker), con il compito di affiancare i giovani nell'affrontare e superare eventuali criticità e favorire apprendimenti preziosi in questo specifico momento storico, trasmettendo messaggi positivi di tipo relazionale ed esperienziale. L'obiettivo è quello di creare spazi in grado di diventare un punto di riferimento sul territorio per le nuove generazioni e durare nel tempo, generando un effetto moltiplicatore per la comunità locale.

3. Le proposte progettuali possono anche affiancarsi o innestarsi in progettualità già in corso, realizzate attraverso differenti fonti di finanziamento, arricchendole con ulteriori e diverse attività purché dal progetto e dal relativo piano finanziario emerga chiaramente che le attività oggetto del finanziamento previsto dal presente Avviso non sono oggetto di nessun altro finanziamento.

Art.4 –Termini e modalità di presentazione della proposta progettuale

1. Le proposte progettuali devono essere presentate, esclusivamente, a pena di inammissibilità, in modalità elettronica mediante piattaforma informatica, accessibile, all'indirizzo:
<https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jspe>
2. Alla procedura informatizzata si potrà accedere mediante una delle seguenti modalità:
 - **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale), utilizzando le credenziali SPID (di livello uguale o superiore al 2) per l'accesso.
 - **Carta Nazionale dei Servizi;**

Le istanze telematiche saranno automaticamente acquisite al protocollo generale dell'Amministrazione con assegnazione di numero, data e ora di arrivo.

È esclusa la validità di qualsiasi altra modalità di presentazione.

3. Le proposte progettuali devono pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del quarantacinquesimo (45) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BUR della Regione Basilicata.
4. La piattaforma non consente la ricezione delle istanze anticipatamente e oltre i limiti temporali di cui



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio
civile universale

Direzione Generale della Salute e
Politiche della Persona

sopra.

5. Il dossier di candidatura, da parte del soggetto proponente, disponibile sul suddetto portale Bandi della Regione Basilicata dovrà contenere i seguenti documenti:

- a) istanza di presentazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente proponente (Allegato B);
- b) scheda progettuale, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente proponente (Allegato C), e redatta come specificato al successivo comma 6;
- c) piano finanziario (Allegato D);
- d) accordo di partenariato o eventuale dichiarazione d'impegno per la costituzione dello stesso (Allegato E);
- e) copia documento di riconoscimento valido del legale rappresentante.

6. La proposta progettuale di cui al precedente punto b) contiene:

- Il titolo e la durata del progetto che non potrà essere inferiore o superiore ai 12 mesi;
- dati relativi al Responsabile del progetto;
- contatti utili per l'istruttoria del progetto;
- dati relativi ai referenti dei soggetti aderenti al partenariato;
- sintetica descrizione del progetto con l'indicazione dei destinatari;
- le attività progettuali, evidenziandone la pertinenza e la coerenza con gli obiettivi dell'Avviso;
- le modalità di coinvolgimento dei giovani direttamente nell'organizzazione e gestione delle attività del progetto;
- le modalità di coinvolgimento delle associazioni giovanili nel progetto;
- le modalità di coinvolgimento e di inclusione delle categorie di giovani maggiormente svantaggiate;
- i metodi e gli strumenti di comunicazione per pubblicizzare il progetto;
- le modalità di monitoraggio e di valutazione d'impatto del progetto;
- le modalità di sostenibilità e continuità nel tempo delle azioni previste dal progetto;
- gli elementi di originalità e innovazione del progetto;
- il crono programma delle attività, quale parte integrante della scheda di progetto;
- il costo totale del progetto;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio
civile universale

Direzione Generale della Salute e
Politiche della Persona

- piano finanziario in cui indicare il dettaglio delle singole voci di spesa come da Allegato D.

7. Gli accordi di partenariato, per lo svolgimento delle attività progettuali, possono essere già sottoscritti al momento della presentazione della candidatura. In alternativa, devono essere definiti i soggetti pubblici e/o privati che si intende coinvolgere e siano presentate le dichiarazioni di impegno a stipulare accordi di partenariato per la realizzazione del progetto, nel caso in cui lo stesso venga finanziato.

Relativamente all' Accordo di partenariato esso dovrà indicare:

- la composizione;
- i dati relativi ai soggetti e ai suoi legali rappresentanti;
- il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto proponente (Capofila);
- gli impegni assunti da ciascuno dei componenti del partenariato in termini di attività e/o di spesa assunti sul progetto.

Tutti i componenti del partenariato devono essere dichiarati al momento di presentazione della proposta progettuale e non possono essere indicati successivamente.

La compagine del partenariato deve essere mantenuta per tutta la fase di realizzazione del progetto, a pena di esclusione, fatta eccezione per modifiche della stessa non prevedibili al momento della presentazione della candidatura, per le quali è necessaria la preventiva approvazione da parte della Direzione Generale.

8. Il piano economico-finanziario di cui al precedente punto c) dovrà contenere:
- il dettaglio delle singole voci di spesa;
 - Ripartizione del preventivo di spesa per macro aree di costi e per attività;

Art.5 - Valutazione delle proposte progettuali

- In via preliminare, la Direzione Generale procede d'ufficio alla verifica di ammissibilità delle domande pervenute con riferimento a quanto previsto all'art. 2 e all'art. 4 del presente Avviso.
- Per la valutazione di merito delle proposte progettuali, pervenute e ritenute dalla Direzione ammissibili, si procederà alla valutazione dei singoli progetti e ad attribuire loro un punteggio secondo i seguenti criteri di valutazione:



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio
civile universale

Direzione Generale della Salute e
Politiche della Persona

| DESCRIZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
|--|--------------------------|
| Pertinenza della proposta progettuale e coerenza della stessa con gli obiettivi dell'Avviso | 15 |
| Modalità di coinvolgimento dei giovani direttamente nell'organizzazione e gestione delle attività del progetto | 15 |
| Modalità di coinvolgimento delle associazioni giovanili nel progetto | 10 |
| Coinvolgimento ed inclusione delle categorie di giovani maggiormente svantaggiate | 15 |
| Metodi e strumenti di comunicazione per pubblicizzare il progetto | 5 |
| Conguità del piano economico finanziario del progetto | 10 |
| Originalità e innovazione della proposta progettuale | 10 |
| Modalità di monitoraggio e valutazione d'impatto del progetto | 10 |
| Sostenibilità e continuità nel tempo delle azioni previste dal progetto | 10 |
| TOTALE | 100 |

3. Sarà attribuito un punteggio massimo di 100 punti per ciascuna proposta progettuale.
4. Sono finanziabili, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, le proposte progettuali che ottengono un punteggio non inferiore a 60/100.

Art.6 – Risorse programmate e ammontare del finanziamento

1. Il totale complessivo delle risorse disponibili nell'ambito del presente Avviso ammonta ad euro 107.319,00.
2. La richiesta di finanziamento per la realizzazione della proposta progettuale presentata non può essere superiore o inferiore ad euro 17.886,50.
3. È fatto obbligo agli enti pubblici destinatari dell'Avviso di garantire un cofinanziamento pari ad almeno il 10% dell'importo totale della proposta progettuale, mediante risorse finanziarie proprie o risorse umani e strumentali. Il finanziamento massimo concedibile non può essere quindi superiore all' 90% dell'importo complessivo della proposta progettuale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio
civile universale

Direzione Generale della Salute e
Politiche della Persona

Art. 7 – Convenzione regolativa della concessione del finanziamento

1. Con ciascuno dei soggetti proponenti dei progetti ammessi al finanziamento sarà sottoscritta apposita Convenzione, nella quale, saranno disciplinate le modalità di realizzazione del progetto, i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tra la Regione e il soggetto beneficiario.
2. Il progetto sarà regolamentato dalla Convenzione tra l'Ente proponente e la Regione Basilicata, su format fornito dalla stessa, da stipularsi ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990.
3. Ai fini della sottoscrizione della convenzione il soggetto proponente dovrà produrre, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria, la seguente documentazione:
 - a) Polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari che saranno coinvolti nelle attività del progetto (di cui all'articolo 18 del Codice del Terzo settore), ovvero, la Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2001 che le suddette Polizze assicurative saranno inviate contestualmente all'avvio delle attività di cui al successivo art. 16;
 - b) Accordo di partenariato, se non presentato in fase di candidatura della proposta progettuale, con riferimento alle attività gestite da ciascun partner, alle eventuali quote di cofinanziamento a carico di ognuno, ai rapporti di natura finanziaria tra gli stessi, ecc..;
 - c) Comunicazione:
 - degli estremi identificativi relativi al numero di conto della Tesoreria se il soggetto proponente è un Ente pubblico;
 - il numero del conto corrente bancario/postale, ai sensi dell'art. 3, comma 7 Legge 136/2010 e s.m.i. appositamente dedicato, nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del progetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, in caso di altro Ente così come indicato al comma 1 dell'art2 del presente Avviso.
4. La Regione si riserva di richiedere ai soggetti ammessi al finanziamento, in considerazione della



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio
civile universale

Direzione Generale della Salute e
Politiche della Persona

specificata natura giuridica, documentazione diversa o integrativa, qualora necessaria ai fini della sottoscrizione della Convenzione.

5. La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata ai fini della sottoscrizione della Convenzione nei termini previsti, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dal finanziamento.
6. La Convenzione sarà in firma digitale del legale rappresentante del soggetto proponente, unico referente e responsabile della corretta realizzazione del progetto nei confronti della Regione.

Art.8 - Avvio delle attività progettuali

1. L'avvio delle attività deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla comunicazione della registrazione della convenzione da parte dei competenti organi di controllo; il rispetto del predetto termine può essere derogato, su richiesta opportunamente motivata, previa autorizzazione della Direzione Generale. La comunicazione di inizio attività deve essere inviata al seguente indirizzo PEC: ufficio.terzo.settore@cert.regione.basilicata.it. Nell'oggetto della comunicazione deve essere indicato il codice identificativo "GE2022" e la denominazione del soggetto proponente. Tali indicazioni dovranno essere sempre riportate nelle comunicazioni con la Direzione Generale, la quale non risponde di eventuali disguidi dovuti alla mancata o non corretta indicazione del codice del Bando o della denominazione del soggetto proponente, le cui conseguenze restano a carico dello stesso soggetto proponente.
2. La conclusione del progetto, deve avvenire massimo entro 18 mesi dalla data di avvio attività. Eventuali proroghe del termine finale previsto per la conclusione delle attività progettuali, previa autorizzazione della Direzione Generale, in presenza di cause non imputabili al soggetto attuatore e per un periodo massimo di 3 mesi.

Art.9 – Modalità di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento da parte del Dipartimento viene erogato con le seguenti modalità:
 - a. la prima quota, pari al 40% del finanziamento, è erogata, nel rispetto di quanto previsto nella convenzione sottoscritta con la Direzione Generale, e a seguito di formale richiesta dell'ente



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio
civile universale

Direzione Generale della Salute e
Politiche della Persona

- destinatario, che può essere inoltrata solo successivamente alla comunicazione, firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC, di avvio delle attività previste con la proposta progettuale.
- b. La seconda quota, pari ad un ulteriore 40% del finanziamento concesso, è erogata non prima della conclusione del primo semestre di attività, previa presentazione di formale richiesta, firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC, corredata da una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte completa della rendicontazione attestante la spesa sostenuta e quietanzata.
- c. La terza quota, pari al restante 20% del finanziamento, o fino a concorrenza della spesa sostenuta, è erogata a saldo, previa richiesta, firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC entro i 45 giorni successivi alla conclusione delle attività progettuali, salvo giustificato motivo che sarà valutato dalla Direzione Generale, corredata dalla seguente documentazione:
- relazione finale relativa alle attività svolte e dei risultati raggiunti;
 - rendicontazione finale, redatta in conformità con il piano economico – finanziario ammesso;
 - elenco dei giustificativi delle spese sostenute e quietanzate;
 - copia della documentazione di spesa, in formato digitale, relativa alla quota di spese a carico della Direzione Generale;
 - copia della documentazione di spesa, in formato digitale, relativa alla quota di spese a carico dell'ente destinatario.
2. Le spese sostenute devono essere dimostrate mediante la presentazione delle copie scansionate delle fatture quietanzate, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Nel caso di spese inferiori a quelle preventivate, il saldo sarà corrisposto fino a concorrenza dell'importo delle spese effettivamente sostenute.
4. La Direzione Generale si riserva di revocare in tutto o in parte il co-finanziamento in caso di inadempimento e di omessa o incompleta rendicontazione e/o di irregolarità amministrative riscontrate in fase di esecuzione e/o rendicontazione finale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio
civile universale

Direzione Generale della Salute e
Politiche della Persona

3. Il saldo, anche nel caso di spese inferiori a quelle preventivate, sarà corrisposto al netto della quota di spese a carico dell'ente destinatario.
4. La Direzione Generale, previo controllo amministrativo/finanziario della documentazione presentata, procederà all'erogazione delle quote sopra indicate riservandosi di effettuare eventuali verifiche anche in loco per accertare l'effettiva esecuzione delle attività.

Art. 10 – Spese ammissibili e rendicontazione

1. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
 - a) effettive, ossia realmente sostenute e chiaramente riferibili al progetto;
 - b) coerenti con il piano economico – finanziario approvato;
 - c) riferibili temporalmente al periodo di attuazione del progetto;
 - d) comprovabili attraverso giustificativi di spesa contenenti il riferimento specifico al progetto;
 - e) tracciabili attraverso l'utilizzo di adeguati strumenti finanziari (mandati di pagamento, assegni non trasferibili, bonifici, etc.);
 - f) contenute nei limiti autorizzati;
 - g) necessari e per l'attuazione del progetto;
 - h) generate durante l'attuazione del progetto e non oltre la data stabilita per la conclusione delle azioni progettuali, indicata nella convenzione che verrà sottoscritta dalla Direzione Generale e dal soggetto finanziato;
 - i) identificabili, controllabili ed attestati da documenti giustificativi.
2. Sono rendicontabili a costi reali le seguenti macro categorie:
 - Costi diretti
 - a) Risorse umane;
 - b) Materiali e attrezzature;
 - c) Beni e servizi di terzi (con esclusione di beni immobili);
 - d) Interventi sugli immobili esclusivamente relativi ad adeguamento locali (entro il 20% del co-



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio
civile universale

Direzione Generale della Salute e
Politiche della Persona

finanziamento)

e) Altri costi;

➤ Costi indiretti

a) Costi di gestione e amministrazione (in regime forfettario entro il 10% dei costi diretti).

3. Non possono essere ammesse a rendicontazione:

a) Le spese sostenute prima della comunicazione di avvio delle attività o successive alla conclusione delle attività;

b) Le spese relative ad acquisto o alla ristrutturazione di immobili;

c) Le spese relative agli oneri finanziari connessi all'operazione di partenariato posta in essere per la realizzazione del progetto.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Per la partecipazione al presente avviso è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La partecipazione al presente avviso richiede da parte componenti della ATS l'attestazione dell'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/679/2016.

Art. 12 – Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento è il funzionario Angelina Lettieri, Posizione Organizzativa Ufficio Politiche Sociali e Sistemi del Welfare, Tel. 0971/668840 e mail angelina.lettieri@regione.basilicata.it.
2. Richieste di informazioni relative al presente Avviso potranno essere rivolte al suddetto indirizzo di posta elettronica.

Art. 13 – Utilizzo dei loghi

1. Dall'assegnazione del co-finanziamento discende l'obbligo per l'ente preponente destinatario di utilizzare il logo ufficiale della Regione Basilicata, e dell'Anno Europeo dei Giovani nei locali dove si svolgono le attività, sulla documentazione informativa, compresi i siti internet e i materiali di promozione



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio
civile universale

Direzione Generale della Salute e
Politiche della Persona

del progetto. I predetti loghi sono forniti dalla Direzione Generale all'avvio delle attività.

2. L'ente proponente deve mettere a disposizione della Direzione Generale il materiale di cui al comma 1 anche su supporto informatico, ai fini della eventuale diffusione attraverso i siti istituzionali.

Art. 14 – Foro competente

1. Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

Art. 15 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle norme richiamate in premessa e ad ogni altra normativa primaria e secondaria applicabile.